SENTENZA DELLA CORTE
30 aprile 1986 *

Nella causa 158/85,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sergio Fabro, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dagli avvocati dello stato P. G. Ferri e I. M. Braguglia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda volta a far constatare che la Repubblica italiana, non adottando entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alle direttive rispettivamente del Consiglio e della Commissione, 24 febbraio 1981, 81/177/CEE, relativa all'armonizzazione delle procedure d'esportazione delle merci comunitarie (GU L 83, pag. 40) e 23 aprile 1982, 82/347/CEE, che fissa alcune disposizioni d'applicazione della predetta direttiva 81/177/CEE (GU L 156, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, T. Koopmans, K. Bahlmann e R. Joliet, presidenti di sezione, G. Bosco, C. Kakouris, T. F. O'Higgins, F. Schockweiler e G. C. Rodriguez Iglesias, giudici,

avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: D. Louterman, amministratore

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 marzo 1986,

* Lingua processuale: l'italiano.

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 maggio 1985, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, in forza dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso rivolto a far constatare che la Repubblica italiana, non adottando entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 24 febbraio 1981, 81/177, relativa all'armonizzazione delle procedure d'esportazione delle merci comunitarie (GU L 83, pag. 40), e a quella della Commissione 23 aprile 1982, 82/347, che fissa alcune disposizioni d'applicazione della predetta direttiva 81/177 (GU L 156, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detto trattato.

2 L'art. 22 della direttiva 81/177 e l'art. 16 della direttiva 82/347 dispongono che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla loro applicazione prima del 1° gennaio 1983 e che ne informino la Commissione.

3 Non avendo ricevuto informazioni in proposito da parte del governo italiano, la Commissione avviava la procedura ex art. 169. Né la lettera di diffida del 14 novembre 1983, né il parere motivato del 7 febbraio 1985 ottenevano risposta da parte delle autorità italiane. Stando così le cose, la Commissione ha presentato, il 25 maggio 1985, il presente ricorso per inadempimento.

4 Il governo italiano non contesta i fatti asseriti dalla Commissione. Esso sostiene tuttavia che il fedele e completo recepimento delle direttive di cui trattasi richiede l'adozione di taluni provvedimenti che rendono necessarie modifiche a talune disposizioni del vigente testo unico delle leggi doganali. A tale scopo sarebbe stata costituita una commissione di studi con decreto del ministro delle finanze 14 giu-

gno 1985. Il governo italiano ritiene che in questa delicata operazione si debba altresì tener conto delle innovazioni recentemente apportate in materia dal decreto del presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, con cui sarebbe stata data attuazione alla direttiva 83/643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci fra Stati membri (GU L 359, pag. 8).

5 Nella replica, la Commissione sottolinea che il fatto di non aver dato attuazione alla direttiva non semplificherà in alcun modo il lavoro di riordino del testo unico sulle leggi doganali. D'altronde, la recente costituzione della commissione di studi dimostrerebbe che la soluzione del problema è ancora lontana. Inoltre, il fatto che sia stata data attuazione alla direttiva 83/643 non modificherebbe in alcun modo le precedenti osservazioni, dato che non si tratterebbe esattamente della stessa materia.

6 Il governo italiano si è astenuto dal presentare una controreplica. All'udienza esso ha ammesso che, nonostante la sua ferma intenzione di pervenire rapidamente alla conclusione della procedura avviata per dare attuazione a queste direttive, non era ancora in grado di confermare questa conclusione.

7 Va ricordato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento giuridico interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive.

8 Da quanto precede deriva che si deve constatare che non avendo adottato entro i termini prescritti i provvedimenti contemplati dalle direttive 24 febbraio 1981, 81/177, e 23 aprile 1982, 82/347, rispettivamente del Consiglio e della Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE.

Sulle spese

9 Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la convenuta è risultata soccombente, essa va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) **Non avendo adottato entro i termini prescritti i provvedimenti contemplati dalla direttiva del Consiglio 24 febbraio 1981, 81/177, relativa all'armonizzazione delle procedure d'esportazione delle merci comunitarie (GU L 83, pag. 40) e dalla direttiva della Commissione 23 aprile 1982, 82/347, che fissa alcune disposizioni d'applicazione della direttiva 81/177 (GU L 156, pag. 1), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE.**

2) **La Repubblica italiana è condannata alle spese.**

Mackenzie Stuart Koopmans Bahlmann Joliet

Bosco Kakouris O'Higgins Schockweiler Rodriguez Iglesias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 30 aprile 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart